

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da tre consiglieri comunali di cui uno appartenente alla minoranza.

Il consiglio comunitario dura in carica cinque anni. I rappresentanti di ogni comune sono rinnovati in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.

Ciascun consiglio comunale ogni qualvolta viene rinnovato, subito dopo la elezione del sindaco e della giunta, nella seduta immediatamente successiva provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio comunitario.

### Art. 13 (Competenze del consiglio)

Il consiglio comunitario è l'organo deliberante della comunità montana: delibera con le modalità di cui all'art. 3 le eventuali modificazioni dello statuto; elegge nel proprio seno il presidente della giunta, il vicepresidente e i componenti della giunta esecutiva; determina l'indirizzo politico amministrativo della comunità.

Il consiglio comunitario:

- a) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona;
- b) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;
- c) delibera il bilancio preventivo;
- d) delibera il conto consuntivo;
- e) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;
- f) adotta il piano urbanistico;
- g) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;
- h) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;
- i) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;
- l) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9;
- m) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui;
- n) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;
- o) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni e altri organismi;
- p) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della presente legge;